



COMUNE DI GESSOPALENA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Piazzale Marino Turchi, 2 – 66010 GESSOPALENA (CHIETI) Telefono 0872/988112 Fax 0872/988109
e-mail: sindaco@comune.gessopalena.ch.it – p.e.c.: prot@pec.comune.gessopalena.ch.it
sito web: www.comunegessopalena.it – C.F. 81002030690 P.I. 01225330693

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 963

ORDINANZA N. 7/2022

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 – Misure finalizzate al contenimento e alla prevenzione del contagio da Covid-19 sul territorio comunale.

IL SINDACO

Richiamato il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”, che ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

Considerato che continua a registrarsi, sul territorio comunale, un incremento costante dei casi di positività al Covid-19, così come si evince dai dati giornalieri comunicati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL 2 Abruzzo;

Ritenuto necessario adottare, nel rispetto del principio di proporzionalità, disposizioni a tutela dell’igiene e della sanità pubblica al fine di evitare occasioni di concentrazione e di aggregazione di persone che possano favorire, per la loro naturale dinamicità, un’attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza riguardanti il distanziamento interpersonale nonché il divieto di assembramento;

Ritenuto che sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità di tempo e di luogo che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla permanenza dell’attualità delle esigenze di contenimento del contagio epidemiologico a tutela della salute pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento, avendo come finalità la tutela della salute pubblica, è adottato ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e che, pertanto, il Sindaco procede come Autorità sanitaria locale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.Lgs. 1/2018 “Codice della Protezione Civile” ed in particolare l’art. 12 che statuisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;

ORDINA

per i motivi esplicitati in premessa, che qui vengono integralmente richiamati per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- L’annullamento della Fiera di San Valentino del 14 febbraio 2022;
- La proroga della validità delle misure di cui alla precedente ordinanza n. 5 del 4 febbraio 2022 sino a domenica 20 febbraio 2022;

DISPONE

1. La trasmissione del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, a:

- Il Prefetto della Provincia di Chieti;
- Il Questore di Chieti;
- Il Dipartimento di Prevenzione della ASL 2 Abruzzo;
- Il Servizio Emergenze di protezione civile della Regione Abruzzo;
- Il Comando Stazione dei Carabinieri di Torricella Peligna;
- Il Servizio di Polizia Locale Sede;

2. La pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio On-line e il suo inserimento nel sito istituzionale dell'Ente al fine di renderla nota alla cittadinanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Gessopalena, 12 febbraio 2022

IL SINDACO